COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE COMMERCIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Salvi Laura

DETERMINAZIONE N. 3520 DEL 30/11/2022

OGGETTO: "CONTRIBUTO UNA TANTUM PER SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHE HANNO SUBITO GRAVI DANNI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19" – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (1^ TRANCHE) IMPORTO RITENUTA D'ACCONTO 4% EX ART. 28, CO. 2, D.P.R. 29/09/1973, N. 600

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 del 14/11/2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio e Attività Produttive*" ed è stato disciplinato l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 88 del 30/05/2022 di conferimento alla dott.ssa Laura Salvi, a far data dall'1/06/2022, dell'incarico di posizione Organizzativa amministrativa, nonché di responsabile di procedimento della Sezione "Commercio";

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 2516 del 24/11/2020, il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione", sulla scorta della Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 13/11/2020, ha approvato il *"Bando per l'erogazione di un contributo una tantum per sostegno delle attività economiche che hanno subito gravi danni in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19"*, rivolto alle imprese operanti nel settore del commercio, pubblici esercizi, servizi alla persona, turismo, sport, cultura, spettacolo, intrattenimento (escluse sale bingo, sale gioco slot-VLT e scommesse), ed il relativo form on-line di presentazione della domanda, quantificando l'importo del contributo da riconoscersi in favore di ciascuna impresa nella misura una tantum di € 500,00;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 14/12/2020, dichiarata i.e., stante la considerevole entità dei fondi a disposizione, si è ritenuto di ampliare la platea dei potenziali beneficiari del contributo economico, consentendone l'accesso anche agli operatori economici esclusi dal novero dei potenziali beneficiari dell'aiuto economico statuito nel bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2516 del 24/11/2020;
- con Determinazione n. 2887 del 17/12/2020, è stato quindi approvato il "*Bando-bis per l'erogazione di un Contributo una tantum per sostegno delle attività economiche che hanno subito gravi danni in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19"*, che ha definito l'importo dell'aiuto, i requisiti ed i modelli per la presentazione della domanda;

- con Determinazione Dirigenziale n. 3200 del 31/12/2020 è stata impegnata la spesa di € 844.300,00, pari alla spesa complessivamente prevista per i due bandi sopraccitati, al Cap/Art 360150/1510, denominato *"Sussidi al commercio (trasferimenti correnti ad altre imprese) per emergenza Covid 19"*, anno esercizio 2020 - codice piano finanziario P. Fin. U.1.04.03.99.999 - "*Trasferimenti correnti a altre imprese*", e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 40 del 12/01/2021 si è provveduto ad integrare tale impegno di spesa per ulteriori € 2.100,00;
- per quanto specificatamente riguarda il "Primo bando", approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2516 del 24/11/2020, si è provveduto, nei confronti delle imprese riconosciute beneficiarie nell'ambito del bando stesso (e risultate in regola a fronte delle verifiche di accertamento della regolarità contributiva e previdenziale (DURC) ex art. 31 del D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito in L. 09/08/2013, n. 98), alla liquidazione del contributo in più tranches, per gruppi di imprese, segnatamente con le seguenti determinazioni dirigenziali:
  (i) Determinazione Dirigenziale n. 92 del 15/01/2021, con la quale è stata disposta la *"prima tranche"* della liquidazione dell'importo di € 500,00, dovuto a ciascuna delle n. 308 imprese (già risultate in regola con i versamenti contributivi), così per complessivi € 154.000,00;
  (ii) Determinazione Dirigenziale n. 513 del 26/02/2021 (di revoca delle precedenti determinazioni n. 262/2022, n. 281/2022 e n. 442/2021), con cui è stata disposta la *"seconda tranche"* della liquidazione dell'importo di € 500,00, dovuto a ciascuna delle n. 26 imprese (già risultate in regola con i versamenti contributivi), così per complessivi € 13.000,00;
  (iii) Determinazione Dirigenziale n. 957 del 13/04/2021, con la quale è stata disposta la *"terza tranche"* della liquidazione dell'importo di € 500,00, dovuto a ciascuna delle n. 3 imprese (già risultate in regola con i versamenti contributivi), così per complessivi € 1.500,00;
  (iv) Determinazione Dirigenziale n. 1047 del 22/04/2021, con cui è stata disposta la *"quarta tranche"* della liquidazione dell'importo di € 500,00, dovuto a ciascuna delle n. 2 imprese (già risultate in regola con i versamenti contributivi), così per complessivi € 1.000,00;
  (v) Determinazione Dirigenziale n. 1398 del 31/05/2021, con la quale è stata disposta la *"quinta tranche"* della liquidazione dell'importo di € 500,00, dovuto a ciascuna delle n. 6 imprese (già risultate in regola con i versamenti contributivi), così per complessivi € 3.000,00;
  (vi) Determinazione Dirigenziale n. 1409 del 01/06/2021, con la quale è stata disposta la liquidazione dell'importo di € 500,00 nei confronti di n. 1 impresa per la quale il mandato di pagamento emesso a seguito di liquidazione precedentemente disposta (con determinazione n. 92/2021) non era andato a buon fine;

RILEVATO che l'erogazione dei contributi una tantum nell'ambito dei sopra menzionati bandi è avvenuta da parte dell'Ente sulla base di alcune previsioni normative nazionali di natura emergenziale, in specie:
(i) l'art. 54 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), che ha legittimato le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio a concedere aiuti temporanei, di importo limitato, compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, del TFUE, ad imprese che si trovavano in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nei limiti stabiliti dalla Comunicazione della Commissione Europea nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 (C/2020 1863 final) e della Decisione della Commissione Europea del 21/05/2020 (C/2020 3482 final);
(ii) l'art. 61, comma 1-*bis*, dello stesso D.L. 19/05/2020, n. 34 (Decreto Rilancio), che ha previsto, fra l'altro, che gli aiuti di cui all'art. 54 potessero essere concessi alle microimprese e piccole imprese (ai sensi dell'allegato 1 del reg. UE n. 651/2014 della Commissione), risultanti in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni (i.e. non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza; oppure non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, fatto salvo l'avvenuto rimborso dell'aiuto da parte dell'impresa o l'avvenuta revoca della garanzia al momento della concessione dell'aiuto; oppure

non aver ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo il non assoggettamento dell'impresa al piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto);

RILEVATO, altresì, che l'art. 10-*bis*, co. 1, del D.L. 28/10/2020, n. 137 (rubricato "Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19") ha stabilito che: "*I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*";

RILEVATO, ulteriormente, che l'Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello n. 494/2020, aveva avuto modo di precisare che l'applicazione del regime fiscale di favore (non concorrenza alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP e conseguente non assoggettamento alla ritenuta di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973) di cui al D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) era espressamente prevista dall'art. 25, comma 7, del medesimo Decreto solo per i contributi a fondo perduto di cui allo stesso articolo 25, non valendo invece per i contributi erogati una tantum dai Comuni a talune attività d'impresa del territorio soggette a chiusura durante l'emergenza sanitaria Covid-19;

DATO ATTO che, come da originarie indicazioni provenienti dai competenti uffici comunali (i.e. Settore Risorse Finanziarie – Ufficio Ragioneria), la pressoché totalità delle liquidazioni del contributo una tantum riconosciuto da questo Ente nei confronti delle imprese risultate beneficiarie nell'ambito del primo Bando – ma lo stesso dicasi per le liquidazioni dei contributi riconosciuti ed erogati successivamente in forza del "Bando bis" – è avvenuta con assoggettamento dei contributi in questione alla ritenuta del 4%, ai sensi dell'art. 28, co. 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600;

CONSIDERATO che il Comune di Rovigo, tuttavia, tenuto conto di quanto previsto dal sopra richiamato 10-bis, co. 1, del D.L. 137/2020, ha successivamente ritenuto opportuno sottoporre all'Agenzia delle Entrate un apposito interpello (n. 907-2009/2021) al fine di avere delucidazioni in merito al trattamento fiscale a cui assoggettare i contributi economici in parola e, segnatamente, al fine di capire se i contributi erogati ai sensi dell'art. 54 del D.L. 34/2020 possano godere, per espressa disposizione normativa, del regime fiscale di favore previsto dalla suddetta normativa;

PRESO ATTO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, in riscontro alla suddetta istanza di interpello n. 907-200972021 (agli atti con prot. 82850 del 16/11/2021) ha fornito le seguenti indicazioni: "*[…] tenuto conto che la citata norma si riferisce ai contributi di 'qualsiasi natura' e 'da chiunque' erogati ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, 'indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione', il contributo concesso dal Comune di Rovigo risulta riconducibile agli aiuti «erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» con la conseguenza che lo stesso, con riferimento alle erogazioni effettuate a far data dall'entrata in vigore del disposto di cui al citato art. 10-bis del D.L. n. 137/2020 come da Legge di conversione n. 176 del 18/12/2020, non concorre a determinare la base imponibile, né ai fini dell'IRES, né ai fini dell'IRAP (cfr. risposte ad interpello n. 521/2021, n. 492/2021, n. 411/2021)*";

PRESO ATTO che nello stesso riscontro l'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che: "*Nel caso in cui il Comune istante abbia applicato sui contributi erogati, come dichiarato, la ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, sorge il diritto al recupero in capo ai sostituiti*";

RITENUTO, pertanto, in linea con i puntuali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, che i contributi economici una tantum riconosciuti in favore delle imprese nell'ambito di entrambi i citati bandi approvati dall'Ente durante ed in forza del periodo emergenziale non fossero – e non siano – da assoggettarsi alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall'art. 28, co. 2, del D.P.R. 600/1973;

DATO ATTO che occorre quindi procedere alla "restituzione" dell'importo della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28, co. 2, D.P.R. 600/1973 applicata in sede di liquidazione del contributo una tantum, ma non dovuta in forza di quanto sopra detto, dapprima per quanto riguarda le imprese riconosciute beneficiarie nell'ambito del "Primo bando", approvato con Determinazione n. 2516 del 24/11/2020, e successivamente con riferimento alle imprese risultate beneficiarie in forza del "Bando bis", approvato con Determinazione n. 2887 del 17/12/2020;

RILEVATO che l'ammontare complessivo delle ritenute del 4% trattenute sull'importo complessivo dei contributi erogati e liquidati dall'Ente nell'ambito di entrambi i bandi sopra indicati ammonta ad € 23.200,00, e che, come da indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, questo Ente, nelle vesti di sostituto d'imposta e nelle more della restituzione ai soggetti "sostituiti" dell'importo trattenuto, ha provveduto a "recuperare" direttamente tale somma in sede di altri adempimenti fiscali, in specie di presentazione di Modello 770/2021, procedendo altresì ad effettuare le pertinenti operazioni contabili, come meglio specificato nel prosieguo;

DATO ATTO che nel quadro della complessiva attività istruttoria compiuta dall'Ufficio Commercio è stato anche espletato un controllo a campione (vedasi Determinazione Dirigenziale n. 618 del 08/03/2021 e prot. 17280 del 09/03/2021) che ha portato all'estrazione, tra le n. 512 domande presentate dalle imprese ed ammesse al contributo per entrambi i Bandi sopra indicati, di n. 52 posizioni, che sono state dunque sottoposte a specifiche verifiche e controlli, peraltro tuttora in corso;

RILEVATO, altresì, che nell'ambito delle ulteriori attività istruttorie condotte *ex officio* anche rispetto a domande presentate da imprese non ricadenti nel sorteggio di cui sopra, sono stati eseguiti controlli volti a verificare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 71 e 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni rese ex artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000 e, quindi, l'integrazione dei requisiti sostanziali richiesti per l'ammissione al contributo;

DATO ATTO, dunque, che la liquidazione dell'importo trattenuto a titolo di ritenuta del 4% non dovuta potrà avvenire, di volta in volta, solamente nei confronti delle imprese riconosciute beneficiarie e nei cui confronti sia già avvenuta la liquidazione del contributo - sia per il "Primo bando" che per il "Bando Bis" – le cui domande non abbiano presentato criticità nell'ambito degli ulteriori controlli sin qui effettuati ex art. 71 del D.P.R. 445/2000 e/o che, allorché sottoposte al citato controllo a campione, non abbiano comunque presentato "irregolarità" nell'ambito delle relative specifiche verifiche, con la conseguenza che la suddetta liquidazione avverrà in più tranches, per gruppi di imprese, subordinatamente al positivo esito delle pertinenti attività di controllo e verifica in corso di espletamento;

EVIDENZIATO, come peraltro da indicazioni del Settore Risorse Finanziarie – Ufficio Ragioneria, che ai fini della liquidazione della ritenuta d'acconto in parola non sono da ritenersi necessarie ulteriori verifiche volte ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale (DURC) delle imprese ammesse nell'ambito dei succitati Bandi, stante che tali verifiche sono già state effettuate – con esito positivo – in sede di erogazione del contributo;

DATO ATTO che nei confronti di ciascuna delle imprese risultate beneficiarie del contributo una tantum nell'ambito del Primo bando, approvato con Determinazione n. 2516 del 24/11/2020, e le quali ad oggi abbiano già ricevuto il pagamento del contributo medesimo con (erronea) applicazione della ritenuta d'acconto in sede di liquidazione, occorre procedere al riconoscimento in

favore di ciascuna di esse dell'importo della ritenuta d'acconto del 4% da calcolarsi sull'importo del contributo (ovverosia € 500,00 x 4% = € 20,00);

RITENUTO, pertanto, in questa sede, di dover riconoscere l'importo di € 20,00, corrispondente all'importo della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28, co. 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, applicata – ma non dovuta – sull'importo del contributo una tantum (di € 500,00) riconosciuto e liquidato nell'ambito del "Primo bando", approvato con Determinazione n. 2516 del 24/11/2020, a ciascuna delle n. 261 (duecentosessantuno) imprese analiticamente indicate nel documento allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e di dati ulteriori e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento), così per complessivi € 5.220,00;

RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere alla liquidazione dell'importo di € 20,00, a titolo di rimborso della ritenuta non dovuta del 4% ex art. 28, co. 2, D.P.R. 600/1973, n. 600 in favore di ciascuna delle n. 261 (duecentosessantuno) imprese analiticamente indicate nel documento allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e di dati ulteriori e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento), così per complessivi € 5.220,00;

PRESO ATTO che l'Ufficio Ragioneria ha provveduto d'ufficio ad effettuare apposito accertamento in entrata (n. 75533/2021) della complessiva somma di € 23.200,00 – pari all'ammontare complessivo delle ritenute del 4% calcolate sull'importo dei contributi complessivamente sin qui liquidati nei confronti delle imprese risultate beneficiarie nell'ambito di entrambi i bandi citati – su apposito capitolo di bilancio (Cap./Art. 030602/6021), denominato "*Ritenuta del 4% sui contributi pubblici*" del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, ed ha altresì provveduto ad assumere impegno di spesa (n. 197388) per il medesimo importo nel corrispondente capitolo delle partite per conto terzi (Cap./Art 030402/4021);

DATO ATTO, altresì, che nessuno dei summenzionati n. 261 (duecentosessantuno) operatori economici è ricompreso nell'elenco delle imprese sorteggiate per il controllo a campione delle dichiarazioni presentate dai relativi legali rappresentanti (come da verbale acquisito agli atti giusto prot. 17280 del 09/03/2021), posizioni, quest'ultime, per le quali, come ricordato, ad oggi sono ancora in corso di espletamento e definizione i relativi controlli;

RICORDATO che per le restanti imprese ammesse al contributo una tantum, sia nell'ambito del "primo bando" che del "bando bis", e nei confronti delle quali si sia già proceduto alla liquidazione del contributo medesimo, si potrà procedere successivamente alla liquidazione dell'importo corrispondente alla ritenuta del 4% suddetta in più tranches, per gruppi di imprese, tuttavia subordinatamente al positivo esito delle attività di controllo e verifica in corso di espletamento;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento all'adozione del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241;

VISTI il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali dell'Ente e lo Statuto del Comune;

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di

aggiornamento al DUP 2022/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati", dichiarata i.e.;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022 avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione 2022/2024 e piano degli obiettivi 2022", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione ("PIAO") 2022/2024;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, ed il "Codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014 ed aggiornato con deliberazione di G.C. n. 5 del 18/01/2018;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di prendere atto che l'Ufficio Ragioneria ha provveduto d'ufficio ad effettuare apposito accertamento in entrata (n. 75533/2021) della complessiva somma di € 23.200,00 – pari all'ammontare complessivo delle ritenute del 4% calcolate sull'importo dei contributi complessivamente sin qui liquidati nei confronti delle imprese risultate beneficiarie nell'ambito del "Primo bando" e del "Bando bis" – su apposito capitolo di bilancio (Cap./Art. 030602/6021), denominato "*Ritenuta del 4% sui contributi pubblici*" del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022 (Cod. Fin. 9.01.01.01.001 "*Ritenuta del 4% sui contributi pubblici*") ed ha altresì provveduto ad assumere impegno di spesa (n. 197388) per il medesimo importo nel corrispondente capitolo delle partite per conto terzi (Cap./Art. 030402/4021);

3. di liquidare a ciascuna delle n. 261 (duecentossessantuno) imprese indicate nell'allegato alla presente – non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificabili e di dati ulteriori e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento – con le modalità ivi indicate, l'importo dovuto a titolo di rimborso della ritenuta non dovuta del 4% ex art. 28, co. 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, pari a € 20,00 cadauna, calcolato sull'importo del contributo una tantum dell'importo di € 500,00 in precedenza riconosciuto e liquidato nell'ambito del Primo Bando (approvato con determinazione Dirigenziale n. 2516/2020), così per complessivi € 5.220,00;

4. di precisare che la citata spesa trova copertura con i fondi di cui al Cap./Art. 030402/4021, denominato "*Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici*" – cod. impegno n. 197388 (Cod. Fin. 7.01.01.01.001 "*Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici*"), del Bilancio di esercizio 2022, che trova sufficiente disponibilità;

5. di dare atto che per le restanti imprese ammesse al contributo una tantum, sia nell'ambito del "Primo bando" che del "Bando bis", e nei confronti delle quali si sia già proceduto alla liquidazione del contributo medesimo, si potrà procedere successivamente alla liquidazione dell'importo corrispondente al rimborso della ritenuta d'acconto del 4% non dovuta, in più tranches, per gruppi di imprese, subordinatamente al positivo esito delle attività di controllo e verifica in corso di espletamento, come meglio specificato in narrativa;

6. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

7. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e che, ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/ Provvedimenti dei dirigenti;

9. di dare atto che la presente determinazione:

- è soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale